SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto universitario di lingue moderne di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 marzo 1995, n. **83.**

Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le imminenti campagne elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.

Art. 2.

Propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:

tribune politiche;

dibattiti;

tavole rotonde;

conferenze;

discorsi;

presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;

confronti;

relativi annunci.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parità di trattamento.

3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.

4. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

Pubblicità elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.

4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie.

Art. 4.

Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e, ove previste, per tariffe a condizioni di parità di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Art. 5.

Informazione elettorale

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

Art. 6.

Altre forme di propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità di cui al presente decreto. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangono esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

Art. 7.

Divieto di propaganda istituzionale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Disciplina dei sondaggi

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e

sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende ai casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Art. 10.

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già rappresentati in Parlamento.

Art. 11.

Misure di controllo

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi. Le emittenti private consegnano quotidianamente al gruppo competente della Guardia di finanza le registrazioni. In caso di inottemperanza, il gruppo competente della Guardia di finanza provvede, per la durata residua della campagna elettorale, al ritiro delle registrazioni.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente.

2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

Art. 13.

Provvedimenti d'urgenza del Garante

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo e tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa ai soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale»;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso entro le quarantotto ore successive al deposito.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni, dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 15.

Compiti della Guardia di finanza

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.

2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Art. 16.

Campagne elettorali amministrative e referendarie

1. Per le campagne per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamenteriservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

Art. 17.

Norme organizzative

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50% del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 25% delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Art. 19.

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Art. 20.

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Norme finali e definizioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

— per «Commissione parlamentare» si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

— per «Garante» si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

— per «Circostel» si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

— per «Corerat» si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

— per «soggetti politici» si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di *referendum*, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

— per «editori» si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

— per «stampa» si intendono i quotidiani e i periodici;

— per «concessionaria pubblica» si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

— per «emittenti private» si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

— per «propaganda elettorale» si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

— per «informazione elettorale» si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

— per «pubblicità elettorale» si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.

Art. 23.

Norma transitoria

1. In occasione delle campagne per le elezioni dei consigli delle regioni e dei consigli comunali e provinciali, indette per il giorno 23 aprile 1995, non trovano applicazione:

— la previa consultazione tra la Commissione parlamentare ed il Garante, laddove prevista;

— l'articolo 8, comma 2, primo periodo.

2. In occasione delle campagne per le elezioni di cui al comma 1, le anticipazioni di cui all'articolo 20 sono commisurate alla rappresentanza dei partiti politici nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ankara, ambasciata d'Italia, addì 20 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) ed il sindaco nella persona del sig. Maurizio Di Ubaldo;

Considerato che il predetto amministratore, in data 5 giugno 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCALFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Maurizio Di Ubaldo

Il citato amministratore, in data 5 gennaio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n 81, e del successivo art 21, che ha sostituito l'art 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omero (Teramo)

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Acciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acciano (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1278/Gab. del 3 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acciano (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Maria Cristina Di Stefano.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Massidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 31 dicembre 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 e 27 febbraio e 1° marzo 1995 sono risultate infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1262/Gab. del 2 marzo 1995, la sospensione, con la contestuale nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la inidoneità del suddetto consiglio comunale ad uniformarsi ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Massidda.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1603

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1995.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Mario D'Addio in materia di turismo e spettacolo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995, con il quale il prof. Mario D'Addio è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la vigente normativa in materia di turismo e di spettacolo ed in particolare il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29;

Ritenuta l'opportunità di delegare le funzioni in materia di turismo e spettacolo;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Mario D'Addio è delegato ad esercitare le funzioni in materia di turismo e spettacolo, attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1995

Il Presidente: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 130

95A1657

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 30 gennaio 1995.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992: applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto l'art. 1 del decreto 27 ottobre 1994 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Constatato che gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati della produzione del vaccino con decreto ministeriale 27 ottobre 1994, non sono al momento nelle condizioni di poter fornire il prodotto nei tempi richiesti;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano ove sono stati accertati casi di rabbia silvestre;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio nonché di evitare la diffusione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e della provincia autonoma di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1995.

2. Le date di inizio e di completamento degli interventi vaccinali possono essere anticipate o differite per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1, ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'impiego del vaccino antirabbico provvedono le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 476, citato nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1995 concernente il Fondo sanitario nazionale in conformità dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 1994, citato in premessa.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 3 gennaio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994.

Art. 9.

1. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1995

Il direttore generale: MARABELLI

Registrata alla Corte dei conti il 7 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50

ALLEGATO

Regione .... U.S L. ....

Comune di. ....

Attestato n ....

Il sottoscritto veterinario...
attesta di aver praticato in data.......... la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso .... di età .... di razza .... di taglia... ....
numero di identificazione (*). ....
appartenente al sig.................... abitante in ....

Vaccino impiegato ....

Istituto produttore ....

Luogo e data ....

Il veterinario vaccinatore
....

(*) Tatuaggio o altro mezzo di identificazione permanente

95A1607

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 6 marzo 1995.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere in data 15 marzo 1994;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 maggio 1994;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1994;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per modificare gli statuti delle università;

Decreta:

L'art. 20 dello statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, per la parte concernente le diverse aree disciplinari, è integrato come segue:

1) *Area delle lingue e letterature straniere:*

a) Anglistica:

letteratura inglese moderna e contemporanea;

teoria e storia della critica inglese;

storia del teatro inglese.

b) Germanistica:

letteratura tedesca medievale;

tradizioni popolari germaniche;

storia della letteratura austriaca.

c) Francesistica:

letteratura francese moderna e contemporanea;

letteratura francese medievale;

storia del teatro francese.

d) Ispanistica:

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

Storia del teatro spagnolo;

letteratura spagnola moderna e contemporanea.

e) Slavistica:

lingua russa;

lingua e letteratura ceca;

letteratura russa contemporanea.

2) *Area di italianistica:*

letteratura italiana moderna e contemporanea;

storia della lingua italiana.

7) *Area di scienze filosofiche.*

estetica;

logica:

filosofia teoretica;

filosofia del linguaggio.

9) *Area di scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia della musica moderna e contemporanea.

11) *Area di scienze storiche:*

storia medievale;

storia dell'America del Nord;

storia della Russia;

storia economica dell'Europa orientale.

Milano, 6 marzo 1995

Il direttore: MIGLIAZZA

95A1608

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1995 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Robèrto Nicolini, console della Repubblica di San Marino a Bologna;

Mazzini Angel Maio Negrete, console generale della Repubblica del Venezuela a Milano;

Aida Garay De Gonzalez, console generale della Repubblica del Panama a Genova;

Josè Luis Los Arcos Galbete, console generale di Spagna a Napoli;

Mohamed Afifi Moustafa Badr, console generale della Repubblica araba d'Egitto a Roma.

95A1612

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 marzo 1995

Dollaro USA	1736,72
ECU	2249,23
Marco tedesco	1239,19
Franco francese	347,90
Lira sterlina	2750,27
Fiorino olandese	1104,92
Franco belga	60,021
Peseta spagnola	13,480
Corona danese	308,89
Lira irlandese	2758,61
Dracma greca	7,558
Escudo portoghese	11,719
Dollaro canadese	1231,45
Yen giapponese	19,400
Franco svizzero	1490,75
Scellino austriaco	176,07
Corona norvegese	276,66
Corona svedese	238,27
Marco finlandese	395,70
Dollaro australiano	1260,86

95A1676

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993, n. 100056, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero al n 35 in data 20 agosto 1993, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Verbania (Novara) con atto 2 maggio 1984, n. 155338 di repertorio, a rogito dott. Lanteri Raffaele, notaio in Verbania Intra, di un appezzamento di terreno di mq 3.400, catastalmente descritto in atto, da destinare alla costruzione di una caserma dei Carabinieri.

95A1613

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1995, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito «alla memoria»:

Medaglie d'oro

Al par Gionata Mancinelli, nato il 5 aprile 1973 a Matelica (Macerata), con la motivazione: «Paracadutista di leva, si è offerto volontariamente ed ha ottenuto di partecipare alla operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, con il contingente militare italiano "Ibis". Ha operato in una situazione altamente rischiosa con subdola e continua minaccia da parte di banditi e guerriglieri somali. Spesso si offriva volontario per operazioni di rastrellamento per ricerca e confisca di armi e per scorta a convogli. Durante la sua permanenza in Somalia ha sempre assolto con zelo, professionalità e spirito di sacrificio i compiti assegnatigli meritando sempre il consenso dei propri superiori e la ammirazione dei commilitoni. Il giorno 3 agosto, si trovava di guardia presso un obiettivo altamente sensibile in località porto vecchio di Mogadiscio, sede del raggruppamento "Alfa". In quel momento era in vigore lo stato di massima allerta a causa della forte tensione in atto come conseguenza alla minaccia di attentati. Due somali che si approssimavano al limite invalicabile della base e che costituivano un potenziale pericolo venivano invitati in lingua locale ad allontanarsi. Nonostante gli avvertimenti essi continuavano ad avvicinarsi. Nel tentativo di assumere una posizione defilata e nell'intento di esplodere un colpo in aria come avvertimento, azionava accidentalmente — prima di quanto fosse nelle sue intenzioni — la leva di sparo provocando la partenza del colpo che lo raggiungeva al collo ed al volto. Mortalmente ferito, immolava la sua giovane vita nell'adempimento del dovere e per un ideale di pace e di solidarietà fra i popoli. Chiaro esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano, facendogli riscuotere unanime ammirazione dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 3 agosto 1993.

Al c.le par. Giorgio Righetti, nato l'11 luglio 1973 a Vigna del Mar (Cile), con la motivazione: «Caporale paracadutista facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in una situazione operativa altamente rischiosa spesso si offriva volontario per operazioni di rastrellamento per ricerca e confisca di armi e per scorta a convogli. Durante la sua permanenza in Somalia ha sempre assolto con zelo, professionalità e spirito di sacrificio i compiti assegnatigli meritando sempre il consenso dei propri superiori e l'ammirazione dei commilitoni

Durante un momento di pausa dal servizio, mentre effettuava all'interno del porto nuovo di Mogadiscio attività ginnico sportiva, veniva fatto segno a colpi d'arma da fuoco proditoriamente sparati da cecchini somali. Mortalmente ferito, immolava la sua giovane vita per un ideale di pace e di solidarietà fra i popoli. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano, facendogli riscuotere unanime ammirazione dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993.

Al par. Giovanni Strambelli, nato il 14 luglio 1973 a Bari, con la motivazione: «Paracadutista di leva, si è offerto volontariamente ed ha ottenuto di partecipare all'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, con il contingente militare italiano "Ibis". Ha operato in una situazione altamente rischiosa con subdola e continua minaccia da parte di banditi e guerriglieri somali. Spesso si offriva volontario per operazioni di rastrellamento per ricerca e confisca di armi e per scorta a convogli. Durante la sua permanenza in Somalia ha sempre assolto con zelo, professionalità e spirito di sacrificio i compiti assegnatigli meritando sempre il consenso dei propri superiori e l'ammirazione dei commilitoni. Il giorno 27 aprile 1993, si trovava di guardia presso un obiettivo altamente sensibile — il ponte radio denominato "Topo" che assicurava i collegamenti con la madre patria — in località Balad, sede del comando Italpar. Un colpo fatto partire accidentalmente da un commilitone, anch'esso di guardia, lo feriva gravemente. Dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale da campo, veniva sgomberato in patria ove decedeva. Mortalmente ferito, immolava la sua giovane vita nell'adempimento del dovere e per un ideale di pace e di solidarietà fra i popoli. Chiaro esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano, facendogli riscuotere unanime ammirazione dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 27 aprile 1993.

Al c.le par. Rossano Visioli, nato il 10 maggio 1973 a Casalmaggiore (Cremona), con la motivazione: «Caporale paracadutista facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in una situazione operativa altamente rischiosa spesso si offriva volontario per operazioni di rastrellamento per ricerca e confisca di armi e per scorta a convogli. Durante la sua permanenza in Somalia ha sempre assolto con zelo, professionalità e spirito di sacrificio i compiti assegnatigli meritando sempre il consenso dei propri superiori e l'ammirazione dei commilitoni. Durante un momento di pausa dal servizio, mentre effettuava all'interno del porto nuovo di Mogadiscio attività ginnico sportiva, veniva fatto segno a colpi d'arma da fuoco proditoriamente sparati da cecchini somali. Mortalmente ferito, immolava, la sua giovane vita per un ideale di pace e di solidarietà fra i popoli. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano, facendogli riscuotere unanime ammirazione dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 15 settembre 1993.

95A1643

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1995, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'oro

Al mar.ca. Marco Albarello, nato il 31 maggio 1960, ad Aosta, con la motivazione: «Sottufficiale degli alpini, atleta della sezione sci della Scuola militare alpina, componente della rappresentativa nazionale italiana che ha partecipato alle XVII Olimpiadi invernali, conquistava una medaglia d'oro ed una di bronzo, rispettivamente, nella staffetta 4 x 10 Km e nella combinata 10 Km di sci di fondo, a riprova di perfetto connubio, di non comuni qualità fisiche e profondo spirito di sacrificio. Contribuiva, pertanto, al consolidamento dell'immagine della Nazione e dell'Esercito italiano». — Lillehammer (Norvegia), 12 febbraio 1994-27 febbraio 1994.

Al serg. VFP Mirko Vuillermin, nato il 2 agosto 1973 ad Aosta, con la motivazione: «Sottufficiale degli alpini, atleta della sezione sci della Scuola militare alpina, componente della rappresentativa nazionale italiana che ha partecipato alle XVII Olimpiadi invernali, conquistava una medaglia d'oro ed una d'argento nella specialità "short/track", a riprova di perfetto connubio, di non comuni qualità fisiche e profondo spirito di sacrificio. Contribuiva, pertanto, al consolidamento dell'immagine della Nazione e dell'Esercito italiano». — Lillehammer (Norvegia), 12 febbraio 1994-27 febbraio 1994.

Croci d'argento

Al ten.col.f.par. Marco Bertolini, nato il 21 giugno 1953, a Parma, con la motivazione: «Comandante del 9° battaglione d'assalto paracadutisti "Col. Moschin" facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria, sempre pronto, con i suoi uomini, alle richieste di intervento ad ogni ora del giorno e della notte, veniva spesso impiegato con il suo reparto per creare una cornice di sicurezza a favore delle truppe impegnate nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali. Innumerevoli sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi incursori ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e per l'individuazione ed il sequestro di notevoli quantitativi di armamento e munizionamento occultati nei luoghi più impensabili. Notevole è stata anche la sua intelligente e capillare azione per la ricerca di informazioni preziose per la sicurezza delle Forze italiane ed internazionali impegnate in Somalia. Con la continuità di presenza, serenità di comportamento, il senso del dovere ed il coraggio suscitava l'ammirazione dei suoi incursori, affrontando con elevatissimo spirito di corpo ed ammirevole slancio le difficoltà ambientali ed operative. Primo tra i primi sulla linea del fuoco assolveva i compiti affidatigli senza flessioni, con sprezzo del pericolo e l'orgoglio di condurre in operazioni i suoi uomini, punta di diamante del contingente. Magnifica figura di combattente e di comandante ardito ed energico. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 26 giugno 1993.

Al col.a.par. Luigi Cantone, nato l'8 marzo 1945 a Benevento, con la motivazione: «Comandante del Raggruppamento "Alfa", faceva parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia. Con un piccolo nucleo di incursori arrivava per primo in terra somala e concepiva, organizzava e conduceva l'azione per la riconquista dell'Ambasciata italiana a Mogadiscio facendovi nuovamente sventolare il Tricolore senza spargimento di sangue. Si prodigava quindi, in un ambiente altamente teso e senza alcun supporto logistico ed operativo ad organizzare l'arrivo e la sistemazione dei primi nuclei del contingente. Successivamente, al comando del raggruppamento, operava con tenacia e determinazione spesso a rischio dell'incolumità personale, realizzando in tempi brevi un'organizzazione di soccorso quanto mai efficiente a favore della popolazione di Mogadiscio. Veniva spesso impiegato con il suo reparto per creare una cornice di sicurezza in appoggio alle truppe impegnate nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali. Molti sono stati gli episodi di scontri a fuoco che con i suoi uomini ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e per l'individuazione ed il sequestro di notevoli quantitativi di armamento e munizionamento occultati nei luoghi più impensabili. Notevole è stata la sua intelligente o capillare azione per la ricerca di informazioni, preziosa per la sicurezza delle Forze italiane soggette ad azioni offensive condotte dai guerriglieri somali. Con un'azione di comando caratterizzata da elevatissimo spirito di servizio, dedizione ed esempio riusciva a far operare in un quadro di elevata sicurezza il personale alle proprie dipendenze affrontando con ammirevole spirito di sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 28 aprile 1993.

Al col.f.par. Enrico Celentano, nato il 18 settembre 1943 a Roma, con la motivazione: «Comandante del raggruppamento "Bravo", facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria di pace. Al comando del ragguppamento, operava con tenacia e determinazione, spesso a rischio dell'incolumità personale, realizzando in tempi brevi un'organizzazione di soccorso quanto mai efficiente a favore della popolazione di Mogadiscio. Sempre pronto alla testa dei suoi uomini a soddisfare le richieste di intervento ad ogni ora del giorno e della notte, veniva spesso impiegato con il suo reparto nelle azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali, per creare una condizione di sicurezza per la salvaguardia di vite umane e per organizzare ed attuare scorte a convogli di personale, viveri e medicinali. Molti sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi uomini ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e notevole è stato il quantitativo d'armamento e di munizionamento requisito che era stato occultato nei luoghi più impensabili. Con la sua dedizione ed esempio riusciva a far operare in un quadro di elevata sicurezza il personale alle proprie dipendenze affrontando con ammirevole spirito di sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Magnifica figura di comandante ardito ed energico, ardente di fede ed entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 8 giugno 1993.

Al cap.f.cr. Francesco Paolo D'Ianni, nato il 7 dicembre 1964 a Sant'Arcangelo (Potenza), con la motivazione: «Comandante di compagnia carri, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, si poneva da subito in luce per impegno, perizia e spirito di sacrificio; impegnato giorno e notte in attività di pattugliamento e scorta con costante entusiasmo e grande senso di responsabilità. Il giorno 2 luglio 1993, durante l'operazione "Canguro 11" svolta nel quartiere di Heliwa di Mogadiscio, in occasione di un violento combattimento contro formazioni somale ribelli, accorreva a dar man forte ai reparti che si trovavano sotto il fuoco nemico. Con grande valentia manovrava i suoi carri erogando un fuoco di copertura che permetteva alle forze amiche di sottrarsi alle insidie avversarie. Continuava la sua efficace azione fino al termine del combattimento garantendo la sicurezza del dispositivo nella fase finale del ripiegamento. Chiaro esempio di coraggio, determinazione ed elevate virtù militari». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993

Al col.a.par. Antonino Giampietro, nato il 16 giugno 1943 a Mola Di Bari (Bari), con la motivazione: «Comandante del raggruppamento "Alfa" facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria di pace. Al comando di,del raggruppamento, operava con tenacia e determinazione, spesso a rischio dell'incolumità personale, realizzando in tempi brevi un'organizzazione di soccorso quanto mai efficiente a favore della popolazione di Mogadiscio. Sempre pronto alla testa dei suoi uomini a soddisfare le richieste di intervento ad ogni ora del giorno e della notte, veniva spesso impiegato con il suo reparto nelle azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali, per creare una condizione di sicurezza per la salvaguardia di vite umane e per organizzare ed attuare scorte a convogli di personale, viveri e medicinali. Molti sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi uomini ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e notevole è stato il quantitativo d'armamento e di munizionamento requisito che era stato occultato nei luoghi più impensabili. Con la sua dedizione ed esempio riusciva a far operare in un quadro di elevata sicurezza il personale alle proprie dipendenze affrontando con ammirevole spirito di sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Magnifica figura di comandante ardito ed energico, ardente di fede ed entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano facendogli riscuotere unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impegnate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 7 settembre 1993.

Al col.f.par Roberto Martinelli, nato il 21 settembre 1947 a Verona, con la motivazione: «Comandante del ragguppamento "Charlie" facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria di pace. Al comando del raggruppamento, operava con tenacia e determinazione, spesso a rischio dell'incolumità personale, realizzando in tempi brevi un'organizzazione di soccorso quanto mai efficiente a favore della popolazione di Mogadiscio Sempre pronto alla testa dei suoi uomini a soddisfare le richieste di intervento ad ogni ora del giorno e della notte, veniva spesso impiegato con il suo reparto nelle azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali, per creare una condizione di sicurezza per la salvaguardia di vite umane e per organizzare ed attuare scorte a convogli di personale, viveri e medicinali Molti sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi uomini ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e notevole è stato il quantitativo d'armamento e di munizionamento requisito che era stato occultato nei luoghi più impensabili Con la sua dedizione ed esempio riusciva a far operare in un quadro di elevata sicurezza il personale alle proprie dipendenze affrontando con ammirevole spirito di sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Magnifica figura di comandante ardito ed energico, ardente di fede ed entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano facendogli riscuotere unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impegnate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 3 luglio 1993.

Al s ten.co.sa Corrado Mazzei, nato il 2 settembre 1964 a Roma, con la motivazione: «Ufficiale medico, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, nel corso della battaglia del 2 luglio 1993 tra i soldati italiani e bande di miliziani somali, a bordo di un VCC adibito al recupero dei feriti, si portava là dove più aspri erano i combattimenti per prestare soccorso. Incurante del pericolo e sotto il fuoco avversario prestava le prime cure a numerosi feriti gravi provvedendo al loro rapido sgombero presso il raggruppamento "Alfa" ed il successivo elisgombero presso gli ospedali Il suo contributo tempestivo ed inesauribile, protrattosi nel tempo, è risultato determinante. Fulgido esempio di virtù militare, coraggio, alto senso del dovere ed alte capacità professionali». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al ten.col.f.par. Emanuele Sblendorio, nato il 23 luglio 1953 a Bari, con la motivazione: «Comandante del 9° Battaglione d'assalto paracadutisti "Col Moschin" facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria. Sempre pronto, con i suoi uomini alle richieste di intervento ad ogni ora del giorno e della notte, veniva spesso impiegato con il suo reparto per creare una cornice di sicurezza a favore delle truppe impegnate nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali. Innumerevoli sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi incursori ha sostenuto per contrastare l'attività banditesca dei clan somali e per l'individuazione ed il sequestro di notevoli quantitativi d'armamento e di munizionamento occultati nei luoghi più impensabili. Notevole è stata anche la sua intelligente e capillare azione per la ricerca di informazioni preziose per la sicurezza delle Forze italiane ed internazionali impegnate in Somalia. Con la continuità di presenza, serenità di comportamento, il senso del dovere ed il coraggio suscitava l'ammirazione dei suoi incursori, affrontando con elevatissimo spirito di corpo ed ammirevole slancio le difficoltà ambientali ed operative. Primo fra i primi sulla linea del fuoco assolveva i compiti affidatigli senza flessioni, con sprezzo del pericolo e l'orgoglio di condurre in operazioni i suoi uomini, punta di diamante del contingente. Magnifica figura di combattente e di comandante ardito ed energico. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 7 settembre 1993.

Al Ten Col f.par. Augusto Staccioli, nato il 3 giugno 1949 a Urbino, con la motivazione. «Capo di Stato Maggiore di ITALPAR dall'inizio dell'operazione fino al 4 maggio 1993 e di ITALFOR dal 5 maggio al 6 settembre 1993, si è prodigato nell'assolvimento dei compiti del proprio incarico con determinazione, eccezionale impegno ed elevatissima professionalità. Dello Stato Maggiore della "Folgore", già affiatato e perfettamente funzionale, è riuscito a fare una compagine compatta, vibrante all'unisono e talmente reattiva da garantire, in ogni momento, la massima aderenza e la massima tempestività alla trasmissione della volontà del comandante E ciò in un ambiente operativo assai difficile e suscettibile di repentini ed imprevisti mutamenti di situazione che non ammettevano distrazioni, lentezza, decisioni superficiali. E della difficoltà dell'ambiente operativo si è voluto rendere conto di persona in molteplici circostanze muovendosi in tutto il settore in attività di ricognizione, anche in zone ad alto rischio e prendendo parte a diversi scontri a fuoco con banditi, e soprattutto coordinando le più importanti azioni di rastrellamento effettuate dalla Brigata Il senso di responsabilità, il coraggio e la determinazione, la continuità dell'impegno, la serenità e la carica umana che hanno caratterizzato diuturnamente il suo comportamento gli hanno consentito di garantire un altissimo livello di efficienza all'organizzazione di comando, operativa e logistica del contingente e di costituire un rassicurante punto di riferimento per lo Stato Maggiore e per i comandanti di Corpo Magnifica figura di uomo, di soldato e di ufficiale di Stato Maggiore che ha illustrato la brigata paracadutisti e l'Esercito italiano riscuotendo unanime ammirazione anche nell'ambiente delle Forze alleate» — Mogadiscio (Somalia), 6 settembre 1993.

Al C le f par. Ermanno Testa, nato il 5 dicembre 1973 a Rovato (Brescia), con la motivazione «Paracadutista di leva, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, veniva comandato a prestare servizio su un check-point dislocato in un quartiere di Mogadiscio nei pressi del quale si sviluppavano violenti scontri a fuoco tra miliziani somali e Forze italiane Sebbene la postazione del cui presidio era responsabile con altro militare venisse fatta oggetto di intenso fuoco nemico, permaneva in posizione per l'intera durata dei combattimenti contrastando efficacemente l'incessante azione avversaria Di fronte al ferimento del paracadutista al suo fianco, non dava cenni di cedimento ed abbandonava la posizione solo su ordine del suo diretto comandante, garantendo, durante il ripiegamento, la sicurezza del commilitone. Chiaro esempio di sprezzo del pericolo, profondo senso del dovere e illimitato altruismo» — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993

Al Col f.par Pierluigi Torelli, nato il 17 agosto 1947 a Ferentino, con la motivazione: «Comandante del raggruppamento "Bravo", facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione ONU di "Peace Keeping" in Somalia, improntava la sua azione di comandante ad ardente fede nella missione umanitaria di pace Sempre pronto, con i suoi uomini, per ogni intervento di giorno e di notte, veniva impegnato con il suo reparto nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai ribelli somali, per creare una cornice di sicurezza per la salvaguardia dei propri uomini e dei propri mezzi e per organizzare ed attuare scorte a convogli di personale, viveri e medicinali Molti sono stati gli interventi e gli scontri a fuoco che con i suoi uomini ha sostenuto per contrastare le attività banditesche dei clan somali e notevole è stato il quantitativo di armamento e munizionamento requisito a seguito di operazioni da lui concepite, organizzate e condotte. Con la sua dedizione e l'esempio riusciva a far operare in un quadro di elevata sicurezza il personale alle proprie dipendenze affrontando con ammirevole spirito di sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Il 2 luglio 1993, nel corso degli scontri originati da proditori attacchi dei guerriglieri somali, coordinava le operazioni intese a contrastare le azioni di fuoco nemiche contro il personale italiano rimasto bloccato sullo "Strong Point Pasta". Con sprezzo del pericolo ed indomito coraggio, riusciva a fronteggiare i reiterati assalti ed a portare a termine l'ordinato e completo ripiegamento degli uomini e dei mezzi del suo raggruppamento senza subire ulteriori perdite Magnifica figura di combattente e di comandante ardito ed energico. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano facendogli riscuotere unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali impiegate in Somalia». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993

Croci di bronzo

Al Ten.Col f.par Vincenzo Bassanelli, nato il 2 dicembre 1946 a Pescorocchiano, con la motivazione· «Comandante di battaglione di formazione paracadutisti, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, era costantemente alla testa dei propri uomini con i quali condivideva i costanti disagi e continui pericoli Veniva spesso impiegato con il suo reparto nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai banditi somali Chiamato ad assolvere compiti di scorta ad autocolonne per il trasporto di personale, viveri e medicinali anche in territori particolarmente a rischio per l'incolumità personale sua e dei suoi uomini, puntava con ogni energia al pieno successo delle missioni preoccupandosi prima di tutto di garantire condizioni di completa sicurezza ai suoi uomini. Il 2 luglio 1993, a seguito del proditorio attacco alle Forze italiane sullo "Strong Point Pasta", al comando di un complesso corazzato attraversava il territorio controllato dal nemico per portare una minaccia sul fianco del dispositivo attaccante permettendo alle forze amiche accerchiate di ripiegare senza ulteriori perdite. Con la continuità di presenza e la serenità di comportamento suscitava l'ammirazione dei paracadutisti che affrontavano con elevatissimo spirito di corpo ed ammirevole slancio le difficoltà ambientali ed operative Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari» — Mogadiscio (Somalia), 7 settembre 1993.

Al Col.AA (Pil) Sergio Cavanna, nato il 24 agosto 1949 a Torrazza Coste, con la motivazione «Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto all'aerocooperazione (G3 AIR), facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, si prodigava nel proprio incarico con determinazione, eccezionale impegno, elevatissima professionalità Assolveva con la massima efficienza e generosità i compiti affidatigli ed affrontava situazioni operative, anche ad alto rischio, fianco a fianco con unità terrestri, dando prova di grande coraggio fisico ed autentico sprezzo del pericolo Più volte ha chiesto ed ottenuto di partecipare ad azioni di rastrellamento per la confisca di armi e di caccia ai banditi che minacciavano la sicurezza di vite umane, operando fianco a fianco con gli incursori con i quali è stato coinvolto in conflitti a fuoco contro formazioni di guerriglieri, comportandosi sempre ed in ogni circostanza con grande coraggio e determinazione. Sempre disponibile di giorno e di notte, organizzava con estrema perizia e tempestività gli interventi dei vettori ad ala fissa e rotante tesi alla creazione di una cornice di sicurezza per le truppe dislocate sul terreno e per le attività di soccorso e sgombero dei malati e feriti gravi, contribuendo con la tempestività d'intervento a salvare vite umane Chiarissimo esempio di professionalità, senso del dovere e sprezzo del pericolo» — Mogadiscio (Somalia), 22 giugno 1993

Al Magg.f.par Angelo Passafiume, nato il 20 gennaio 1950 a Palermo, con la motivazione: «Capo ufficio informazioni delle forze operative facenti parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, assicurava il costante controllo delle attività inerenti il proprio incarico con raro senso della responsabilità e spiccato spirito di sacrificio. Attivamente impegnato nella difficile attività informativa si è trovato spesso in situazioni che hanno messo a repentaglio la propria incolumità. L'instancabile, continua presenza ha contribuito in misura determinante all'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni operative e di sicurezza per le unità impiegate sul terreno. A seguito degli eventi del 2 luglio in cui hanno perso la vita e sono rimasti feriti militari italiani, sfruttando i rapporti a suo tempo allacciati con i capi dei clan ed il capo del quartiere Heliwa di Mogadiscio, conduceva con intelligenza e sagacia una estenuante trattativa coronata dal pieno successo della riconquista pacifica del "Pastificio" Per la sua azione informativa si esponeva spesso alle possibili vendette dei clan rivali e tutta la sua attività era improntata alla salvaguardia di vite umane. Magnifica figura di ufficiale ardito ed energico, ardente di fede e di entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate internazionali». — Mogadiscio (Somalia), 7 settembre 1993

Al Ten Col.f.par Emanuele Spagnolo, nato il 15 marzo 1946 a Mesagne (Brindisi), con la motivazione: «Comandante di Battaglione paracadutisti, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping" in Somalia, era costantemente alla testa dei propri uomini con i quali condivideva i costanti disagi e continui pericoli. Veniva spesso impiegato con il suo reparto nelle quotidiane azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi ai banditi somali. Chiamato ad assolvere compiti di scorta ad autocolonne per il trasporto di personale, viveri e medicinali anche in territorio particolarmente a rischio per l'incolumità personale sua e dei suoi uomini, puntava con ogni energia al pieno successo della missione preoccupandosi prima di tutto di garantire condizioni di completa sicurezza ai suoi uomini. Ha operato assai frequentemente in condizioni di totale isolamento ed è stato incaricato, quale comandante di distaccamento autonomo di raccogliere informazioni, occupare posizioni, instaurare contatti e relazioni con i capi ed anziani non sempre favorevoli alla presenza italiana. Con la continuità e la serenità di comportamento suscitava l'ammirazione dei paracadutisti che affrontavano con elevatissimo spirito di corpo ed ammirevole slancio le difficoltà ambientali ed operative Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari». — Mogadiscio (Somalia), 27 giugno 1993

Al Ten.Col. Cataldo Tarricone, nato il 18 agosto 1946 a Lecce, con la motivazione· «Tenente colonnello in servizio di Stato Maggiore chiedeva — al termine del biennio di comando — dell'82° battaglione f. "Torino" — d'essere destinato all'incarico di Capo di Stato Maggiore del contingente ITALFOR "Pellicano" in Durazzo. Assunta la carica in un momento in cui il contingente era particolarmente impegnato per far fronte all'aumentata esigenza di trasporti, per realizzare ingenti lavori infrastrutturali e per studiare ed attuare una ristrutturazione interna, il ten. col Tarricone s'impegnava con slancio ammirevole, altissima professionalità e spiccata volontà realizzatrice per assolvere al meglio il difficile ed oneroso compito Capo di Stato Maggiore dinamico, sempre interessato ad acquisire conoscenza diretta di fatti e situazioni, si prodigava con raro senso del dovere e spiccato spirito di sacrificio sovraintendendo ad ogni attività con perizia, lungimiranza, accentuato senso pratico e grande flessibilità, conseguendo in ogni settore risultati di assoluto spicco Il successo del contingente, la considerazione ottenuta da varie autorità e rappresentanti di organizzazioni internazionali e il prestigio che ne è derivato per la missione e per la Forza armata sono, in gran parte, merito della sua dedizione, del suo impegno e della sua professionalità». — Durazzo (Albania), 29 settembre 1992-24 giugno 1993.

95A1644

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 59/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare per attività partigiana:

Croce

Provincia di Isernia. — Nel periodo settembre-novembre 1943 diede, in rapporto alla sua popolazione, il più alto contributo di sangue, resistendo con fierezza alla integrale distruzione di decine di comuni e fornendo alla storia della Patria episodi di sacrifici sublimi, come quelli di Isernia, di S. Angelo del Pesco, di Fornelli, di Capracotta ove, per azioni resistenziali contro i tedeschi, molti fra i cittadini furono fucilati o impiccati. — Zona di Isernia, settembre-novembre 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 63/Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare per attività partigiana.

Medaglia di bronzo

Comune di Scurzolengo. — Popolazione di sentimenti democratici ed antifascisti, già prima dell'8 settembre 1943 diede vita ad una dimostrazione contro la guerra. Ebbe sede nel comune la 45ª brigata Garibaldi «Atheo Garemi» e la popolazione tutta prese parte, in diverse occasioni, alla difesa del proprio paese, pagando generosamente con morti, arresti e case bruciate. Cosciente del sacrificio, fiera della sua partecipazione alla lotta, fu esempio di valore ed eroismo. — Scurzolengo, 24-30 agosto 1944

95A1578

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale del 29 novembre 1994 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano la superficie della concessione mineraria per feldspato denominata «Stavello», in territorio del comune di Sondalo (Sondrio), intestata alla Mineraria Alta Valtellina S.r l. MAV, con sede legale in Sondalo, frazione Mondadizza, via Stelvio n 64, è stata ridotta da ettari 270 a ettari 240,25 ed il termine di durata della concessione è prorogato al 24 novembre 2010.

Con decreto distrettuale del 18 novembre 1994 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano la concessione mineraria di talco denominata «Valbrutta», sita in territorio del comune di Lanzada (Sondrio), è stata intestata, a decorrere dalla data del decreto, alla Industria mineraria italiana Fabi S.r.l IMI, con sede legale in Viale dei Mille, n. 68 - 20129 Milano.

95A1642

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M11B - psicologia sociale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A1647

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

TERAMO
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti 4

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini 34/D

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORIÑO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMER-CIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo»

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34 000**	**L 40 000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga .	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189